



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1152

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articoli 33, comma 2, e 34. Modifica degli indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.a. nel supporto all'infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1901 di data 26 ottobre 2015.

Il giorno **08 Agosto 2025** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 1901 del 26 ottobre 2015, la Giunta provinciale ha approvato gli “Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.a. nel supporto all’infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi” ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6.

Si ritiene utile premettere che Trentino Sviluppo S.p.a. opera con il Fondo Sistema nell’ambito degli impianti funiviari con l’obiettivo di infrastrutturare il territorio trentino per qualificarlo, ulteriormente, come destinazione turistica distintiva.

L’azione di Trentino Sviluppo si esplica con partecipazioni azionarie di minoranza e/o privilegiate in società funiviarie e con la proprietà di 27 impianti di risalita su un totale di 225 a livello trentino e di una decina di bacini di accumulo e di relativi impianti di innevamento e distribuzione dell’acqua. Sono in fase di progettazione e realizzazione 3 nuovi impianti di risalita, di cui uno di collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

Gli impianti di risalita di proprietà di Trentino Sviluppo sono presenti in stazioni di interesse locale, il cui fine principale consiste nell’avviamento alla pratica dello sci e nei servizi per le famiglie.

Inoltre, Trentino Sviluppo possiede alcuni impianti posti in aree di mercato e aventi valenza di collegamento tra diverse località turistiche o di rilevanza per il territorio di riferimento in quanto raggiungono località particolarmente qualificate per la quota e per il contesto di riferimento.

In relazione alle dinamiche degli interventi nel comparto turistico che si sono evidenziate negli ultimi anni e della situazione economico finanziaria sviluppatasi a seguito della pandemia si ritiene opportuno definire una serie di proposte migliorative di intervento e un aggiornamento dei criteri adottati da ultimo nel 2015.

In particolare con riferimento ai contratti di locazione in essere, si evidenzia che in conseguenza dell’andamento crescente - a decorrere dall’anno 2022 - del tasso Euribor 1 anno, il canone annuo esigibile per la locazione da parte di stazioni sciistiche di interesse locale di impianti a fune è attualmente pari all’1% del valore corrente degli stessi. Detto incremento di canone annuo (dallo 0,1% all’1%) ha comportato un rilevante impatto finanziario per le società funiviarie interessate.

Si segnala inoltre - per effetto e come conseguenza delle procedure di evidenza pubblica effettuate da Trentino Sviluppo che non hanno consentito di procedere con l’aggiudicazione dei contratti per carenza di partecipanti - un rilevante incremento dei premi assicurativi connessi agli *assets* funiviari concessi in locazione, che vengono assicurati da Trentino Sviluppo Spa con addebitato dei relativi oneri alle società funiviarie conduttrici.

Ciò premesso, in considerazione della rilevanza territoriale delle stazioni sciistiche di interesse locale ed al fine di agevolare le previsioni finanziarie da parte di dette società in relazione agli *assets* funiviari locati e semplificare gli adempimenti amministrativi di Trentino Sviluppo mantenendo la titolarità delle polizze assicurative, si propone di adottare le modifiche dei criteri vigenti con le modifiche che verranno di seguito indicate.

Le principali modifiche o specifiche proposte riguardano per le stazioni sciistiche di mercato i seguenti aspetti:

- relativamente all'ammontare dei canoni annui di locazione per bacini di raccolta e impianti di innevamento esso viene portato al 1% del valore corrente degli stessi oltre alla definizione di un canone di locazione per i generatori di neve con l'applicazione di un'aliquota di ammortamento all'8% (art. 4 commi 3, 5 e 6)
- viene prevista la possibilità di concedere al conduttore di un impianto di proprietà di Trentino Sviluppo un contributo a titolo di agevolazione in esenzione per aiuti al funzionamento ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) 651/2014 (art. 5 nuovi commi 5 e 6)
- circa l'assicurazione dei beni di proprietà di Trentino Sviluppo concessi in locazione è prevista la possibilità di scegliere tra un'adesione al pagamento dell'assicurazione stipulata da Trentino Sviluppo o alla stipula di un contratto autonomo con condizioni contrattuali pari alle polizze stipulate da Trentino Sviluppo (art. 7);

Per quanto riguarda le stazioni di interesse locale le modifiche o specifiche proposte riguardano i seguenti aspetti:

- fissazione del canone annuo di locazione al 0,1% del valore corrente, relativamente a bacini di raccolta acqua e sistemi di innevamento oltre alla definizione del canone per locazione di generatori di neve disgiunti dal sistema di innevamento (art. 7bis commi 3, 4 e 5);
- determinazione dell'importo del canone di locazione per gli impianti a fune nelle stazioni sciistiche di interesse locale, per il quale non sia possibile esperire una procedura di evidenza pubblica al 0,1% del valore corrente (art. 8 comma 3);
- nuova previsione relativamente all'assicurazione dei beni concessi in locazione alle stazioni sciistiche di interesse locale che viene posto a carico di Trentino Sviluppo S.p.a. (art. 10 bis);
- norma transitoria sull'assicurazione dei beni concessi in locazione alle stazioni sciistiche di interesse locale (art. 13);

Il provvedimento è adottato in coerenza con l'obiettivo di medio - lungo periodo 9.4 "Territorio trentino come destinazione turistica distintiva, equilibrata e duratura", afferente all'Area 9 "Ricerca, innovazione e crescita sostenibile in tutti i settori economici" della Strategia Provinciale approvata dalla Giunta Provinciale il 28 giugno 2024 con delibera n. 990; nello specifico si colloca nell'ambito degli interventi rilevanti della politica 9.4.5 *"Sostenere investimenti orientati ad una gestione equilibrata ed efficiente delle risorse, in particolare quella idrica e quella energetica, attraverso interventi afferenti alle strutture in quota, ai bacini multifunzionali e alle dotazioni di nuovi e più efficienti sistemi di innevamento"*.

In applicazione delle direttive per la predisposizione degli atti normativi, impartite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1639 del 15 settembre 2023, lo schema di deliberazione è stato redatto in collaborazione con il Servizio legislativo.

Riguardo al nuovo testo degli indirizzi è stato richiesto inoltre il previsto parere della seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale competente per gli affari economici che si è espressa in data 24 luglio 2025.

Si propone pertanto l'approvazione delle modifiche agli "Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.A." ai sensi degli articoli 33, comma 2, e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il settore degli interventi di supporto all'infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi» di cui in premessa; procedendo all'approvazione dell'allegato A) della presente deliberazione dando atto che il

medesimo contiene il testo aggiornato che sostituisce quello di alla precedente deliberazione n. 1901 di data 26 ottobre 2015.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 13 dicembre 1999, n. 6;
- visti gli atti citati nelle premesse;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare le modifiche agli: “Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.a. ai sensi degli articoli 33, comma 2, e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 nel settore degli interventi di supporto all’infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi”, nel testo di cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando contestualmente atto che il medesimo sostituisce integralmente l’allegato A) alla deliberazione n. 1901 di data 26 ottobre 2015
2. di dare atto che gli indirizzi approvati al punto 1) entrano in vigore dalla data della loro approvazione per tutte le operazioni che saranno effettuate dalla medesima data da Trentino Sviluppo S.p.a., anche concernenti domande presentate antecedentemente per le quali non siano già sorti impegni precontrattuali.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

INDIRIZZI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Finalità di intervento

1. Attraverso gli interventi promossi dalla Società, a valere sul fondo di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999, si persegue l'obiettivo di promuovere e rafforzare l'offerta turistica provinciale, attraverso interventi di supporto all'infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi.

L'intervento avviene in particolare attraverso:

- a) la realizzazione, l'acquisto, la gestione e la manutenzione degli impianti a fune e/o degli impianti di innevamento, con particolare riferimento ai bacini di accumulo e le reti di distribuzione dell'acqua a supporto dei medesimi;
- b) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di asset diversi da quelli funiviari ma comunque finalizzati a supportare e qualificare il sistema turistico locale;
- c) la valorizzazione delle vocazioni turistiche del territorio, il miglioramento dell'infrastrutturazione, il potenziamento delle filiere promozionali locali nonché la promozione dell'innovazione e dell'internazionalizzazione dell'offerta.

2. Gli interventi di cui ai presenti Indirizzi dovranno trovare integrale copertura finanziaria nel Piano triennale di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999, formulato secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro stipulata tra la Società e la Provincia, ed approvato con deliberazione di Giunta provinciale.

Art. 2 Classificazione delle stazioni sciistiche provinciali

1. Le stazioni sciistiche e le società concessionarie dei relativi impianti a fune appartengono a due differenti tipologie:

a) stazioni sciistiche "di interesse locale", secondo la definizione comunitaria, funzionali ad un'utenza di tipo familiare e sostanzialmente residente nel territorio trentino. Come definito dalla delibera nr. 2495/2008 della Giunta provinciale, si considerano stazioni sciistiche di interesse locale quelle i cui impianti siano ubicati in aree sciabili isolate, non collegate ad altre con impianti a fune o piste da sci, purché presentino, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche:

- i. il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale dei pass venduti ed inoltre il numero di posti letto alberghieri nella località sciistica (o nell'insieme delle località che fanno riferimento all'area sciabile) è inferiore a 2.000;
- ii. nell'area sciabile il numero di impianti funiviari è inferiore a tre, per una lunghezza massima inclinata di 3 km (gli impianti scioviari sono computati come 0,5 impianti funiviari);
- iii. l'area sciabile sia adibita allo sport dello sci da fondo;

b) stazioni sciistiche “di mercato”, non rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) e, per tale ragione, in concorrenza sul mercato dello sci invernale.

Art. 3

Piano degli interventi e orientamenti generali

1. Gli interventi sono effettuati dalla Società sulla base del Piano triennale, formulato secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro stipulata tra la Società e la Provincia.
2. L’inserimento di un’iniziativa nel piano degli interventi non preconstituisce alcun diritto in capo ad eventuali soggetti interessati circa la procedibilità dell’iniziativa stessa ed il buon fine dell’operazione, restando ferma la facoltà della Società e della Provincia di stralciare in qualsiasi momento l’intervento dal piano medesimo qualora non sussistano le motivazioni che possono giustificare la realizzazione di un intervento, così come previste dalla convenzione quadro.
3. Per le stazioni sciistiche “di mercato”, la Società interviene mediante le azioni di cui al Capo II.
4. Per le stazioni sciistiche “di interesse locale”, la Società interviene mediante le azioni di cui al Capo III.

Capo II

Stazioni sciistiche di mercato

Art. 4

Bacini di raccolta dell’acqua e impianti di innevamento

1. In considerazione dell’interesse pubblico alla gestione del sistema idrico in quota e della finalità plurale che tale risorsa può avere per le comunità in quota, la società - a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. - può acquisire o realizzare bacini di raccolta, condotte di adduzione e di distribuzione dell’acqua ed impianti tecnologici connessi, situati anche in stazioni sciistiche di mercato.
2. L’obbligo di custodia, di gestione e di manutenzione ordinaria di tali bacini di raccolta, condotte di adduzione e di distribuzione dell’acqua e gli impianti tecnologici connessi, di proprietà di Trentino Sviluppo, è affidata di norma alla società stessa che gestisce la stazione sciistica, ovvero, qualora ne sussistano le condizioni per una conduzione indipendente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. In considerazione dell’interesse pubblico sotteso a tale tipologia di beni e degli obblighi assunti dal conduttore, il canone annuo di locazione è pari all’1% del valore corrente degli stessi.
4. L’eventuale cessione a terzi dei beni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.
5. I generatori neve (cd. “cannoni neve”), disgiunti ed autonomi rispetto all’impianto di innevamento, di eventuale proprietà di Trentino Sviluppo sono affidati in locazione alla società stessa che gestisce la stazione sciistica di cui trattasi, o ad altre società.
6. Il canone di locazione dei generatori neve (cd. “cannoni neve”) sarà stabilito, applicando l’aliquota di ammortamento dei generatori neve (cd. “cannoni neve”) in locazione convenzionalmente stabilita nella misura dell’8% del valore degli stessi. Sono a carico del conduttore tutti gli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie.

Art. 5

Mobilità funiviaria strategica

1. Nelle stazioni sciistiche di mercato, la società può acquistare o realizzare - a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. - impianti a fune soltanto nei casi di interventi strategici aventi valenza di mobilità integrata e/o di contesto definiti come tali dalla Giunta provinciale, ovvero nel caso di impianti di arroccamento e collegamento tra più aree sciabili o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b).
2. La realizzazione diretta di nuovi impianti a fune o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) è affidata con apposite procedure di evidenza pubblica nei termini di Legge.
3. La gestione degli impianti a fune e delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) di cui al presente articolo potrà essere affidata, ove possibile, a condizioni di mercato con apposite procedure di evidenza pubblica; in presenza di impianti a fune interrelati nell'ambito di una stazione sciistica il cui servizio non sia disgiungibile da quello degli altri, anche per la comune fruizione delle piste, relativamente ai quali non sia dunque tecnicamente possibile esperire una procedura ad evidenza pubblica, il canone di locazione sarà stabilito applicando la seguente formula:

$$(1/V_r + 2/100) * V_A$$

dove:

V_r = vita residua presunta del bene da perizia di stima (per impianto funiviario nuovo si considera convenzionalmente vita residua di 40 anni)

V_A = Valore attuale del bene da perizia di stima o valore di acquisto/realizzo.

Pertanto, nel caso di impianto funiviario nuovo, il canone di locazione sarà pari al 4,5% ($1/V_r + 2\% = 4,5\%$) del valore attuale.

4. L'eventuale cessione a terzi degli impianti a fune o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) da parte di Trentino Sviluppo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

5. La società, qualora ne ricorrano i presupposti sia in fase di stipula del contratto di locazione sia durante la vigenza contrattuale, sulla base di previsioni formulate di quinquennio in quinquennio asseverate da tecnico autorizzato ai sensi di legge, può applicare la disciplina delle agevolazioni in esenzione per aiuti al funzionamento ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso di applicazione a contratti vigenti, le previsioni quinquennali di cui sopra sono quantificate ex ante rispetto all'avvio di ogni annualità del contratto di locazione o di messa a disposizione del bene da parte di Trentino Sviluppo.

Specificatamente la Società – al termine di ogni anno di locazione e sulla base delle previsioni quinquennali di cui all'alinea precedente, può determinare al conduttore in locazione dei beni di proprietà di Trentino Sviluppo s.p.a. di cui al presente articolo, un contributo, qualora spettante, a titolo di agevolazione in «esenzione» per aiuti al funzionamento ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per un importo annuo massimo pari al canone di locazione annuo, determinato ai sensi del presente articolo e nel rispetto delle previsioni del comma 11 del medesimo art. 55. Trentino Sviluppo eroga detto contributo al conduttore al termine di ogni anno di locazione sulla base del risultato operativo effettivo relativo all'anno terminato, anche in compensazione totale o parziale del canone di locazione annuo: detto importo non potrà comunque essere superiore al canone di locazione del periodo ed alla perdita reale verificata dell'impianto e non sarà erogato qualora la gestione dell'impianto risulti in utile.

6. Ai fini della modalità d'intervento di cui al precedente comma da parte della Provincia autonoma di Trento, si applica l'Art. 5 bis degli "INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI DA TRENTINO SVILUPPO S.P.A." adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1624 di data 05 ottobre 2021.

7. In caso di applicazione della modalità di cui al comma 5, sono posti a carico del Conduttore - oltre a tutti gli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie - anche quelli relativi alle manutenzioni straordinarie ed alle revisioni periodiche di Legge sull'impianto a fune, per tutto il periodo di applicazione di cui al citato comma.

8. Qualora il Conduttore non richieda la modalità di intervento di cui al comma 5, a titolo di agevolazione in «esenzione» per aiuti al funzionamento ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le manutenzioni straordinarie e le revisioni periodiche di Legge sull'impianto a fune rimangono a carico del Locatore.

Art. 6

Investimenti in società funiviarie di mercato

1. La società può assumere direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di società consortili al fine di supportare le iniziative territoriali di collaborazione dei soggetti operanti nel settore turistico.

2. La società può assumere direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di società funiviarie di mercato, purché nella logica dell'investitore privato, ossia a condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in normali condizioni di mercato.

3. Dette partecipazioni non potranno essere tali da comportare per la società l'assunzione di un'influenza dominante nella gestione ordinaria della società.

4. Nelle stazioni sciistiche di mercato, la società potrà altresì concedere finanziamenti soci o sottoscrivere prestiti obbligazionari in favore delle società nel rispetto delle regole di cui agli Indirizzi approvati dalla Giunta provinciale per gli interventi di Trentino Sviluppo nel settore industriale e produttivo.

5. Le partecipazioni attualmente detenute nella società funiviarie potranno essere commutate, per quanto possibile per effetto degli artt. 2357 ss. c.c., con l'acquisto da parte della Società di impianti a fune e/o di immobili, bacini di raccolta, condotte di adduzione dell'acqua ed impianti tecnologici fissi o mobili, da concedere in locazione alle condizioni sopra esposte.

Art. 6 bis

Assicurazione dei beni concessi in locazione in stazioni sciistiche di mercato

1. Tutti i beni di proprietà di Trentino Sviluppo s.p.a. saranno assicurati a cura della medesima.

2. Il premio e gli oneri accessori, maggiorati dell'imposta in vigore al momento del pagamento del premio stesso, saranno a carico del conduttore in locazione che si dovrà impegnare contrattualmente a rimborsarli a Trentino Sviluppo s.p.a. contestualmente al pagamento del canone di più vicina scadenza.

3. In alternativa ai precedenti commi 1 e 2, è facoltà del conduttore in locazione dei beni di proprietà di Trentino Sviluppo s.p.a. assicurare detti beni, in luogo di Trentino Sviluppo s.p.a., con primaria compagnia assicurativa e con condizioni contrattuali analoghe alle polizze stipulate da Trentino Sviluppo s.p.a.. In tal caso eventuali franchigie e scoperti,

saranno a carico del conduttore in locazione dei beni che dovrà mantenere indenne Trentino Sviluppo s.p.a. da ogni danno ai beni concessi in locazione.

Capo III

Stazioni sciistiche di interesse locale

Art. 7

Bacini di raccolta dell'acqua e impianti di innevamento

1. In considerazione dell'interesse pubblico alla gestione del sistema idrico in quota e della finalità plurale che tale risorsa può avere per le comunità in quota, la società - a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. - può acquisire o realizzare bacini di raccolta, condotte di adduzione dell'acqua ed impianti tecnologici connessi, a servizio delle stazioni sciistiche di interesse locale.
2. L'obbligo di custodia, di gestione e di manutenzione ordinaria di tali bacini di raccolta, condotte di adduzione e di distribuzione dell'acqua e gli impianti tecnologici connessi, di proprietà di Trentino Sviluppo, è affidata di norma alla società stessa che gestisce la stazione sciistica, ovvero, qualora ne sussistano le condizioni per una conduzione indipendente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. In considerazione dell'interesse pubblico sotteso a tale tipologia di beni e degli obblighi assunti dal conduttore, il canone annuo di locazione è, pari allo 0,1% del valore corrente degli stessi.
4. L'eventuale cessione a terzi dei beni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.
5. I generatori neve (cd. "cannoni"), disgiunti ed autonomi rispetto all'impianto di innevamento, di eventuale proprietà di Trentino Sviluppo sono affidati in locazione alla società stessa che gestisce la stazione sciistica di cui trattasi. Il canone annuo di locazione è pari allo 0,1% del valore corrente degli stessi. Sono a carico del conduttore tutti gli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie.

Art. 8

Mobilità funiviaria

1. Nelle stazioni sciistiche di interesse locale, la società può acquistare o realizzare - a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. - impianti funiviari a servizio della mobilità sciistica e/o di contesto definiti come tali dalla Giunta provinciale o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b).
2. La realizzazione diretta di nuovi impianti a fune e delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) è affidata con apposite procedure di evidenza pubblica nei termini di Legge.
3. Nelle stazioni sciistiche di interesse locale, tenuto conto che in dette aree gli interventi assumono funzione di contesto per le singole zone, il canone di locazione ordinaria è stabilito nell'importo individuato con procedura ad evidenza pubblica. In caso di locazione di detti impianti ai Comuni o Comunità di valle o in presenza di impianti a fune interrelati nell'ambito di una stazione sciistica il cui servizio non sia disgiungibile da quello degli altri, anche per la comune fruizione delle piste, relativamente ai quali non sia dunque tecnicamente possibile esperire una procedura ad evidenza pubblica, il canone annuo di locazione ordinaria è stabilito nell'importo pari allo 0,1% del valore corrente degli stessi.

Qualora siano vigenti altri contratti relativi a impianti interrelati, si applicano le medesime condizioni contrattuali ai nuovi impianti interrelati.

È prevista la facoltà per i Comuni e per le Comunità di valle di riferimento di sublocare detti impianti previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

I costi di manutenzione ordinaria degli impianti si intendono a carico del conduttore.

4. L'eventuale cessione a terzi degli impianti a fune da parte di Trentino Sviluppo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 9

Investimenti in società funiviarie di interesse locale

1. La Società, in presenza di idonee valutazioni sulle ricadute economico-sociali dell'investimento sul territorio di riferimento, può disporre interventi partecipativi e/o finanziamenti soci soltanto su indicazione espressa della Giunta provinciale, cui spetteranno le valutazioni sulla ricaduta economica complessiva dell'intervento e sulla compatibilità normativa del caso.

Art. 10

Compartecipazione ai costi della gestione

1. Con riferimento agli interventi di cui al Capo III dei presenti Indirizzi, esclusivamente nel caso di stazioni sciistiche di interesse locale e su indicazioni espressa della Giunta provinciale, la Società, d'intesa con la società funiviaria, promuoverà specifici accordi quadro con i Comuni interessati dalla stazione e/o con soggetti privati, anche di categoria, beneficiari dell'indotto derivante dalla stazione sciistica stessa, attraverso i quali detti Comuni e detti soggetti privati dovranno compartecipare economicamente alla gestione caratteristica della società funiviaria, con modalità da definirsi secondo la natura dell'intervento e degli enti o soggetti coinvolti.

Art. 10bis

Assicurazione dei beni concessi in locazione in stazioni sciistiche di interesse locale

1. Tutti i beni di proprietà di Trentino Sviluppo s.p.a. saranno assicurati a cura della medesima.

2. L'assicurazione contro tutti i rischi derivanti ai beni mobili ed immobili di proprietà della Società ed i relativi premi sono a carico della medesima a valere sul fondo di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999 senza riaddebito del premio al conduttore in locazione dei beni di proprietà di Trentino Sviluppo s.p.a..

Capo IV Altre disposizioni

Art. 11

Compensazione di crediti esistenti e futuri

1. La Società potrà compensare crediti esistenti e/o prospettici verso società concessionarie di impianti a fune, mediante l'acquisto da parte della stessa di impianti a fune e/o di

immobili correlati ad essi, bacini di raccolta, condotte di adduzione dell'acqua ed impianti tecnologici connessi, al valore di perizia asseverata.

Art. 12

Rivalutazione dei canoni di locazione applicati

1. Il canone annuo di locazione ordinaria a favore della Società, sui beni concessi in locazione a terzi, sarà rivalutato annualmente mediante applicazione del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 13

Assicurazione dei beni concessi in locazione in stazioni sciistiche di interesse locale in riferimento alle annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. In riferimento alle annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 l'assicurazione contro tutti i rischi derivanti ai beni mobili ed immobili di proprietà della Società ed i relativi premi sono a carico della medesima a valere sul fondo di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999, al netto delle spese addebitate alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi. La quota dei premi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 che rimane a carico di Trentino Sviluppo non può portare in utile il bilancio del conduttore. Le modalità applicative di questo articolo sono definite dalla Società d'intesa con la Provincia.

Art. 14

Applicazione

1. I presenti Indirizzi si applicano dalla data di deliberazione degli stessi da parte della Giunta provinciale e possono essere applicati – con effetti non retroattivi - a tutti i contratti vigenti in detta data.